

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI BACINO

SEDUTA del 28/03/2024
N. di Reg. 04/2024

Immediatamente eseguibile

OGGETTO: ADEGUAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO ALLE DISPOSIZIONI DELIBERA ARERA 385/RIF/2023.

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 28 (ventotto) del mese di marzo alle ore 15:00 si è riunita in l'Assemblea di Bacino "Brenta per i Rifiuti" per deliberare come da invito prot. n. 309/2024 del 19/03/2024, formulato dal Presidente del Consiglio di Bacino (ai sensi dell'art. 10 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i Rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale.», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

La riunione ha luogo presso la sala riunioni di "Villa Rina", sita in Borgo Treviso – Cittadella (PD).

Sono presenti i sottoelencati componenti dell'Assemblea di Bacino:

ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A
Asiago	11	P	Lusiana Conco	8	A	Santa Giustina in Colle	12	P
Bassano del Grappa	72	P	Marostica	24	P	Saonara	18	P
Borgoricco	15	A	Massanzago	10	P	Schiavon	5	A
Cadoneghe	27	P	Mestrino	20	A	Selvazzano Dentro	39	P
Campodarsego	26	P	Montebelluna	19	P	Solagna	3	P
Campodoro	5	A	Mussolente	13	P	Teolo	15	A
Camposampiero	20	P	Nove	8	P	Tezze sul Brenta	22	P
Campo San Martino	10	P	Noventa Padovana	20	A	Tombolo	14	P
Carmignano di Brenta	13	P	Pianezze	4	A	Torreglia	10	A
Cartigliano	6	P	Piazzola sul Brenta	19	A	Trebaseleghe	22	P
Cassola	26	P	Piombino Dese	16	P	Valbrenta	8	P
Cervarese Santa Croce	10	P	Pove del Grappa	5	A	Veggiano	8	P
Cittadella	34	P	Pozzoleone	5	A	Vigodarzere	22	P
Colceresa	10	A	Roana	7	A	Vigonza	39	P
Curtarolo	12	P	Romano d'Ezzelino	24	A	Villa del Conte	10	P
Enego	3	A	Rosà	25	P	Villafranca Padovana	18	P
Fontaniva	14	A	Rossano Veneto	14	P	Villanova di Camposampiero	10	A
Foza	1	A	Rotzo	1	A			
Galliera Veneta	12	A	Rovolon	8	A			
Gallio	4	A	Rubano	29	P			
Galzignano Terme	7	P	Saccolongo	8	A			
Gazzo	7	P	San Giorgio delle Pertiche	17	A			
Grantorto	8	P	San Giorgio in Bosco	11	A			
Limena	14	A	San Martino di Lupari	23	P			
Loreggia	13	A	San Pietro in Gu	7	P			
			PRESENTI		SU TOTALE		QUORUM	
ENTI			39		67		35	
MILLESIMI			712		1.000		334	

Presiede la seduta la Dott.ssa **Antonella Argenti**, in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i Rifiuti".

Assume la funzione di Segretario dell'Assemblea e verbalizza la Dott.ssa **Giuseppina Cristofani**, Direttore f.f..

Scrutatori: Monica Gios (Assessore comune di Asiago), Cesare Mason (Sindaco comune di Piombino Dese), Damiano Gottardello (Consigliere comune di Vigonza)

PRESIEDE L'ASSEMBLEA DI BACINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: facciate n.4 - allegati vari

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI
Dott.ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI

Pubblicata nelle forme di legge

L'ASSEMBLEA DI BACINO
DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENDA PER I RIFIUTI"

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191*", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;
- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTA la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenda per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale,», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018;

DATO ATTO che il Consiglio di Bacino si configura come Ente di governo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3-bis, co. 1-bis, decreto legge 138/2011) e regionale (art. 3 legge regionale 52/2012);

PRESO ATTO che con deliberazione di Assemblea n. 22 del 22.12.2022 è stato approvato l'affidamento di bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a ETRA S.p.A. con durata di 15 anni a decorrere da 1.01.2023 fino al 31.12.2037;

RICORDATO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Convenzione istitutiva, spetta all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine all'approvazione della Convenzione regolante i rapporti tra Consiglio di Bacino e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti in conformità alla normativa vigente;

ASSUNTO che

- con deliberazione n. 15/2021 del 20.12.2021 l'Assemblea di Bacino ha deliberato di esprimere la scelta di affidare il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti mediante *in house providing* e di procedere alla definizione dell'affidamento di tale servizio ad ETRA Spa;
- con deliberazione n. 19/2022 del 6.7.2022 l'Assemblea di Bacino ha approvato il documento "Programmazione d'Ambito del Consiglio di Bacino Brenda per i rifiuti", con ciò effettuando una puntuale analisi dell'attuale modello gestionale ed assetto impiantistico dell'intero bacino ottimale, e, su tale base, definendo le strategie per la riorganizzazione dell'intera filiera dei rifiuti per il raggiungimento dei nuovi obiettivi ambientali prescritti dalla vigente normativa;
- con deliberazione n. 22/2022 del 22.12.2022 l'Assemblea di Bacino ha approvato la relazione ex art.34, co.20 prevista dal Decreto legge n.179/2012 e lo schema di contratto di servizio funzionali alla conferma e perfezionamento del procedimento di affidamento nella forma dell'*in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art.202 D.lgs. 152/2006

PRESO ATTO che in data 29/12/2022 avanti il notaio Roberto Paone è stato sottoscritto dalle parti (Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” e ETRA S.P.A.) il contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale ottimale “Brenta” registrato il 29/12/2022 al n. 51340 serie 1T, come integrato con prot.668 del 22.08.2023;

CONSIDERATO che ARERA con Delibera n. 385/Rif/2023 del 3 agosto 2023 ha adottato - ai sensi dell’articolo 1, comma 527, lettera e) della legge 205/17 e secondo le previsioni di cui all’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/22 – lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani (Allegato A del provvedimento), quale atto che fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando l’autonomia contrattuale delle Parti nel disciplinare contenuti ulteriori, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione dell’Autorità;

EVIDENZIATO inoltre che ARERA con la delibera 385/2023 citata ha previsto che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all’Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024;

PRESO atto che in data 22/03/2024, assunto agli atti con prot. 327/2024, Etra spa Società benefit ha trasmesso la versione finale della proposta di adeguamento del Contratto;

EVIDENZIATO che detta documentazione è il risultato di attività confronto e modifiche in contraddittorio con il Gestore affidatario e in stretto coordinamento con gli uffici del Consiglio;

RILEVATO altresì che sono state introdotte puntuali precisazioni derivanti dalle evidenze di prassi attuativa e recepite per meglio identificare detti aspetti;

DATO ATTO che con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 22/03/2024 è stata approvata la proposta per l’Assemblea di Adeguamento Contratto di servizio alle disposizioni Delibera ARERA 385/Rif/2023 Proposta per l’Assemblea;

RITENUTA la competenza dell’Assemblea;

Tutto ciò premesso,

L’ASSEMBLEA

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente Deliberazione;

VISTI gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della seduta redatto ai sensi dell’art. 10 comma 4 della Convenzione;

VISTO l’esito della votazione che si riporta:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	39	39	0	0	21
MILLESIMI	712	712	0	0	357

DELIBERA

1. di richiamare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Contratto di servizio costituisce parte integrante dell'affidamento di cui alla deliberazione di Assemblea n. 22 del 22.12.2022;
3. di approvare l'Adeguamento Contratto di servizio alle disposizioni Delibera ARERA 385/rif/2023 come allegato al presente provvedimento;
4. di trasmettere la presente deliberazione ad ETRA S.p.a. Società benefit, affidataria in house del servizio per gli adempimenti di competenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

(firma digitale)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere: favorevole

Cittadella, 25/03/2024

(data di apposizione della firma autografa per il parere sulla proposta di deliberazione)

IL DIRETTORE f.f. DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott. ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI

(firma digitale)

Colui che presiede l'Assemblea propone di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, a motivo dell'urgenza di provvedere. L'Assemblea approva l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di separata votazione palese, con il seguente esito:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	39	39	0	0	21
MILLESIMI	712	712	0	0	357

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”
E
ETRA S.P.A. – Società *Benefit*

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
URBANI NEL BACINO TERRITORIALE OTTIMALE “BRENTA”**

Approvata dal Consiglio di Bacino “Brenta per i Rifiuti” con delibera n. 22 del 22.12.2022 e modificata con delibera del Consiglio di Bacino “Brenta per i Rifiuti” n. ... del, in conformità alla delibera ARERA 385/2023

SOMMARIO

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Struttura del contratto

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Oggetto Perimetro e Finalità del Contratto

Articolo 4 – Regime giuridico per la gestione del servizio e Natura dello stesso

Articolo 5 – Durata

Articolo 6 – Aggiornamento del PEF e Piano annuale delle attività

CAPO II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO

Articolo 7 – Principi generali per l'erogazione dei servizi

Articolo 8 – Obblighi e responsabilità del Gestore

Articolo 9 – Obiettivi ambientali

Articolo 10 – Avvio a recupero frazioni differenziate

Articolo 11 – Raccolta e avvio a trattamento rifiuti indifferenziati

Articolo 12 – Servizi di pulizia del territorio

Articolo 13 – Gestione degli impianti

Articolo 14 – Affidamento a terzi

Articolo 15 – Obblighi in materia di qualità e trasparenza. La Carta di qualità dei servizi

Articolo 16 – Sicurezza e salute nello svolgimento del Servizio

Articolo 17 – Certificazione di qualità

Articolo 18 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Articolo 19 – Impegni del Consiglio di bacino

CAPO III – BENI STRUMENTALI AL SERVIZIO

Articolo 20 -Beni strumenti al Servizio

Articolo 21 – Gestione dei beni strumentali

Articolo 22 -Inventario dei beni

CAPO IV – CONDIZIONI ECONOMICHE

Articolo 23 – Definizione dell'offerta economica

Articolo 24 – Corrispettivo Contrattuale e suo Aggiornamento

Articolo 25 – Riequilibrio Economico-Finanziario

Articolo 26 – Fatturazione del Servizio

CAPO V – GARANZIE E CONTROLLI

Articolo 27 – Responsabilità e garanzie assicurative

Articolo 28 – Attività di controllo

Articolo 29 – Conseguenze dell'attività di controllo. Procedimento di Contestazione e Penali. Sanzioni

Articolo 29 bis – Condizioni di Risoluzione

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

CAPO VI – ADEGUAMENTI E REVISIONI CONTRATTUALI

Articolo 30 - Adeguamento contrattuale per sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari, di pianificazione e di regolazione nazionale

Articolo 31 – Modifiche contrattuali richieste dal Consiglio di bacino

CAPO VII – SUBENTRO NUOVO GESTORE

Articolo 32 – Procedura di Subentro

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 – Attività extraterritoriali

Articolo 34 – Trattamento del personale

Articolo 35 – Interpretazione del contratto

Articolo 36 – Foro competente

Articolo 37 – Spese contrattuali, di registrazione e tributi

Articolo 378 – Comunicazioni

Articolo 39 - Rinvio

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

L'anno 2022 il giorno (.....) del mese di _____

TRA

CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”, Codice Fiscale 91051960242, con sede legale in Bassano del Grappa (VI), alla Via Matteotti n. 39 c/o casa comunale, in persona del Presidente e legale rappresentante ARGENTI Antonella, nata a Padova il 14 marzo 1968, autorizzata alla firma del presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Bacino n. ___ del ____ (nel proseguo anche solo il “Consiglio di Bacino” o il “Consiglio”);

E

ETRA S.p.A. – Società *Benefit*, con sede legale in Bassano del Grappa, al Largo Parolini n. 82/b (P.IVA/C.F. 03278040245), iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza con REA n. VI312692, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dott. Flavio Frasson, autorizzato alla firma del presente atto dalla, ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del _____ (nel prosieguo anche solo la “**Società**” o “**ETRA**” o il “**Gestore**”);

(Il Consiglio ed ETRA, di seguito congiuntamente individuati come le “**Parti**”, ciascuna anche la “**Parte**”).

VISTI:

- gli articoli 200 e 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. recante “*Norme in materia ambientale*” che prevedono, nell’ordine, la gestione dei rifiuti urbani organizzata per ambiti territoriali ottimali e l’aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell’Autorità d’Ambito;
- l’articolo 3-bis, comma 1-*bis* del d.l. 18 agosto 2011, n. 138 conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148 secondo cui “*Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei*”, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;
- la legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 52 recante “*Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*” e, in particolare, l’articolo 3, comma 6, lettere c), d) ed e) che richiamano, tra le competenze dei Consigli di Bacino:
“c) *indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino*”

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

possono procedere all'affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;

d) approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;

e) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio;"

- la Convenzione rep. n. 9269 del 31.10.2018, istitutiva del Consiglio di Bacino "Brenta per i Rifiuti" e, in particolare, l'articolo 9, co. 2, che attribuisce alla competenza dell'Assemblea le funzioni di:

"g) approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;

h) approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il consiglio di bacino ed i gestori

del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

i) approvazione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti;"

- lo Statuto della società *in house providing* ETRA.

DATO ATTO che:

- il Consiglio di Bacino è l'ente di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nel bacino ottimale "Brenta" ai sensi della normativa nazionale (art. 3-bis, co. 1-bis, decreto legge 138/2011) e regionale (art. 3 legge regionale 52/2012), che opera in nome e per conto dei Comuni che lo partecipano;

- ETRA è la società *in house providing* direttamente partecipata da tutti i 67 Comuni del Bacino Brenta, attraverso la quale è stato progressivamente portato a compimento un percorso di razionalizzazione dei soggetti pubblici gerenti una o più attività del servizio rifiuti urbani nelle province di Padova e Vicenza , tant'è che - con delibera di assemblea n. 15 del 20/12/2021 - è stato avviato il procedimento per l'affidamento in *house providing* a ETRA della gestione integrata dei rifiuti nell'ATO Brenta, salvaguardando gli affidamenti a gestori diversi da ETRA fino alla naturale scadenza e, comunque, non oltre il 31/12/2024;

- il Consiglio di Bacino ha provveduto a compilare ed inoltrare all'ANAC la domanda di iscrizione nello speciale elenco previsto dall'art. 192, comma 1 del D.lgs. 50/2016 in data 30.03.2022 e che essa è stata acquisita al protocollo ANAC n. 23589/22;

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI

Ente di governo servizio rifiuti urbani

- con deliberazione assembleare n. 19 del 06/07/2022 il Consiglio di Bacino ha approvato il Programma Rifiuti urbani di bacino (di seguito, il “**Programma Rifiuti**” o il “**Programma d’Ambito**”), con ciò assolvendo alla funzione di effettuare la ricognizione dello stato di fatto dei servizi, degli impianti e dei risultati ambientali e, su tale base, definire le strategie per la riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti sull’intero bacino di sua competenza;
- il Consiglio di Bacino ha richiesto ad ETRA di procedere con “*l’elaborazione del piano industriale nel rispetto delle previsioni contenute in tale Piano (i.e. il Programma Rifiuti)*” al fine di poter dar corso alle valutazioni da effettuarsi ai sensi della vigente normativa (art. 34, co. 20, decreto legge 179/2012) in sede di scelta della forma di gestione per il nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la Società ha quindi proceduto all’elaborazione del piano economico e finanziario ed del piano industriale per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino Brenta, approvandoli con delibera del proprio Consiglio di Gestione del 11.10.2022 (di seguito, rispettivamente, **PEF** e **P.I.**; unitamente considerati, il “**Piano**”);
- con propria nota prot. n. 155859 del 14.10.2022, ETRA ha dunque trasmesso formalmente al Consiglio di Bacino: (i) il Piano, e; (ii) la Relazione al PEF per il periodo 2023-2037; tale documentazione è stata acquisita al protocollo del Consiglio di Bacino;
- con deliberazione assembleare n. 22 del 22.12.2022, il Consiglio di Bacino, dato atto della conformità del Progetto industriale di attuazione della Programmazione d’Ambito del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti presentato da ETRA spa al documento unitario denominato “Programmazione d’ambito del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti” approvato dall’Assemblea con delibera n. 19 del 06/07/2022 ed in adesione all’indirizzo espresso dall’Assemblea di Bacino con delibera n. 15 del 20/12/2021, per la scelta della forma di affidamento *in house providing* del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani:
 - (i) ha approvato il Piano, dopo idonea verifica istruttoria;
 - (ii) ha approvato la “*RELAZIONE ISTRUTTORIA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL BACINO OTTIMALE “BRENTA PER I RIFIUTI” e la relazione di “VERIFICA DELLA CONGRUITÀ ECONOMICA DEL PIANO INDUSTRIALE DI ETRA SPA PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI*”

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

DEL BACINO BRENTA”, che assolvono all’onere motivazionale prescritto dal combinato disposto degli articoli 192, comma 2, D.lgs. 50/2016 e art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 per gli affidamenti *in house providing* (di seguito, la “**Relazione Istruttoria**”);

(iii) ha approvato l’affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino ottimale “Brenta” all’*in house provider* ETRA;

(iv) ha stabilito, in conformità alla previsione contenuta nell’art. 203, comma 2, lettera c), D.lgs. 152/2006 ed in considerazione degli investimenti previsti dal Piano e dei tempi per il loro ammortamento, che l’affidamento abbia durata per il periodo di 15 anni e quindi fino al 31/12/2037;

(v) ha approvato lo schema di contratto di servizio da sottoscrivere con l’*in house provider* ETRA;

(vi) ha dato mandato al proprio Presidente di procedere con la sottoscrizione del contratto medesimo;

- in data 28.12.2022 l’allora Consiglio di Gestione di ETRA ha autorizzato il Presidente della Società a sottoscrivere il contratto di servizio approvato dall’Assemblea del Consiglio di Bacino con la predetta deliberazione n. 22 del 22.12.2022;

CONSIDERATO, infine, che:

- con delibera n. 385/2023, l’ARERA ha da ultimo: (i) adottato - ai sensi dell’articolo 1, comma 527, lettera e) della legge 205/17 e secondo le previsioni di cui all’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/22 – lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani (allegato alla delibera medesima a formarne parte integrante e sostanziale) quale atto che fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente (di seguito, lo **Schema Tipo ARERA**), ferma restando l’autonomia contrattuale delle parti nel disciplinare contenuti ulteriori, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione dell’Autorità; (ii) previsto che i contratti di servizio in essere siano resi conformi al Schema Tipo e trasmessi all’Autorità dagli Enti territorialmente competenti, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024;

- conseguentemente, con delibera assembleare n. _____ del _____ e con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta il _____, rispettivamente, il Consiglio di Bacino ed ETRA hanno approvato il nuovo

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

schema di contratto di servizio, integrato/modificato in aderenza a quanto riportato nello Schema Tipo ARERA dando mandato ai loro Presidenti di procedere alla firma dello stesso, nel rispetto dei termini previsti dall'Autorità nella predetta delibera n. 385/2023.

TUTTO CIO' PREMESSO, unitamente agli allegati, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Struttura del Contratto

1.1. La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio (di seguito il “**Contratto**”), che è redatto in attuazione della deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 22 del 22.12.2022 e n. ____ del _____.

1.2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti atti che vengono allegati materialmente:

- protocollo n. 504/2022 del 25 maggio 2022 - il “*Regolamento per la Gestione Rifiuti*”, approvato dall'Assemblea del Bacino con delibera n. 13 del 29.04.2022, come via via in futuro eventualmente modificato/integrato (di seguito, il “**Regolamento Tecnico**”1);
- protocollo n. 503/2022 del 25 maggio 2022 come integrata con protocollo n. 997/2022 del 27 dicembre 2022 “*Articolazione Tariffaria per i Comuni in regime di Corrispettivo*”, approvata dall'Assemblea del Bacino con delibera n. 12 del 29.04.2022, come via via in futuro eventualmente modificata/integrata (di seguito, la “**Articolazione Tariffaria**” – L'Articolazione Tariffaria, unitamente considerata al Regolamento Tecnico, di seguito, il “**Regolamento**”);
- protocollo 995/2022 del 27 dicembre 2022 - la “*Carta della Qualità del Servizio*”, approvata dal Consiglio di Bacino (di seguito, la “**Carta della Qualità**”);
- protocollo n. 1002/2022 del 29 dicembre 2022 - l'Inventario dei beni strumentali del Servizio di proprietà di ETRA;
- protocollo 1003/2022 del 27 dicembre 2022 - l'Inventario dei beni strumentali del Servizio di proprietà di terzi e concessi in uso ad ETRA;
- protocollo n. 996/2022 del 27 dicembre 2022 - il Prezziario dei servizi a misura, approvato dal Consiglio di Bacino con delibera n. 22 del 22.12.2022.

1.3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti atti

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

che vengono allegati mediante deposito degli stessi al protocollo del Consiglio di Bacino:

- ❖ il Programma d'Ambito rifiuti , approvato dall'Assemblea del Consiglio di Bacino;
- ❖ il PEF ed il P.I., e relativi allegati, acquisiti al protocollo del Consiglio di Bacino.

1.4. Le Parti convengono che in caso di dubbio interpretativo o divergenza tra le previsioni del Contratto e dei suoi allegati hanno prevalenza, nell'ordine di seguito indicato, le previsioni:

- a. contenute nel presente Contratto;
- b. nel Programma d'Ambito;
- c. nel Regolamento.

Articolo 2 – Definizioni

2.1. Ai fini del presente Contratto e dei suoi allegati valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle di cui alle delibere dell'ARERA e agli articoli 183 e 184 del d.lgs. n. 152/2006, le definizioni amministrative di cui al successivo comma 2 e quelle in generale contenute nel Contratto medesimo, nonché le definizioni tecniche contenute nel Regolamento.

2.2. Qui di seguito si riportano le definizioni amministrative e tecniche di maggior rilievo per la corretta interpretazione ed applicazione del presente Contratto:

- **“ARERA”**: indica l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **“Articolazione Tariffaria”**: indica il regolamento di bacino per l'articolazione e l'applicazione della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva adottato dal Consiglio di Bacino con delibera n. 12 del 29.04.2022;
- **“Bacino” o “Bacino Brenta”**: indica il bacino territoriale ottimale denominato «Brenta» da ultimo individuato con D.G.R.V. n. 13 del 21/01/2014 e coincidente con l'attuale territorio dei 67 Comuni delle Province di Padova e Vicenza;
- **“Consiglio di Bacino” o “Consiglio”**: indica il Consiglio di Bacino «Brenta per i Rifiuti», ossia l'Ente di governo d'Ambito (EGA) del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ai sensi della normativa nazionale (art. 3-bis, co. 1-bis, decreto legge 138/2011) e regionale (art. 3, legge regionale Veneto 52/2012) per il bacino territoriale ottimale “Brenta” e Piano regionale rifiuti;
- **“Contratto”**: indica il presente contratto, e le sue eventuali future modifiche/integrazioni, nonché tutti i suoi allegati, che regola l'affidamento del

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani, stipulato tra il Consiglio ed il Gestore;

- “**Gestore**”: indica Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A., operatore economico a cui il Consiglio ha affidato in *house* il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al presente Contratto (anche Società o ETRA);

- “**Fase transitoria**”: indica il periodo massimo di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del presente Contratto, in rettifica a quanto previsto nel Programma d’ambito;

- “**Piano**”: indica il piano economico e finanziario e il piano industriale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti del Bacino Brenta, unitamente considerati, elaborati da ETRA, come via via modificato;

- “**Piano Industriale (P.I)**”: indica il piano industriale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti del Bacino Brenta elaborato da ETRA ed acquisito al protocollo del Consiglio di Bacino, come via via modificato;

- “**PEF**”: indica il Piano Economico Finanziario di Affidamento - acquisto al protocollo del Consiglio di Bacino e costituente parte integrante e sostanziale del presente Contratto – che riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi: a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale; b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono;

- “**Prezziario**”: indica l’elenco prezzi unitari che il Gestore avrà diritto di percepire per l’erogazione dei servizi a misura, approvato dal Consiglio di Bacino n. 22 del 22.12.2022;

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

“**Programma d’Ambito**” o “**Programma rifiuti**”: indica il documento di “Programmazione d’ambito del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti” approvato dall’Assemblea con delibera n. 19 del 06/07/2022, come via via modificato;

- “**Regolamento**”: indica il Regolamento Tecnico e l’Articolazione Tariffaria come sotto definiti;

- “**Regolamento tecnico**”: indica il regolamento di bacino per la gestione dei rifiuti urbani, adottato dal Consiglio di Bacino con delibera n. 13 del 29.04.2022;

- “**Rifiuto urbano residuo**” o “**RUR**”: indica il flusso di rifiuti indifferenziati, residuale rispetto alle raccolte differenziate.

- “**Servizio**”: indica il complesso delle attività costituenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani [art. 183, co. 1, lettera oo), d.lgs. 152/2006] oggetto del presente Contratto, ovvero le attività da espletare;

- “**Tariffa rifiuti**” o “**Tariffa puntuale**”: indica la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva prevista dall’art. 1, co. 667 e 668, della Legge 147/2013, da calcolarsi sulla base del metodo tariffario medio tempore vigente; ;

- “**Testo unico ambientale**” o “**T.U.A.**”: indica il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 3 – Oggetto Perimetro e Finalità del Contratto

3.1. Con il presente Contratto, le Parti si impegnano, per la durata dell’affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l’equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente

3.2 Rientrano nel Servizio oggetto di affidamento, che il Gestore è tenuto a svolgere secondo le modalità tecniche e gli *standard* di esecuzione definiti nel Regolamento all’articolo 2, comma 5, nonché come meglio dettagliati nel P.A.A. annuale, i seguenti servizi (il **Perimetro Gestionale**):

a) **servizio base**: insieme minimo di attività e servizi di gestione dei rifiuti offerto a ciascuna utenza del territorio a garanzia di un’adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e trattamento. La definizione delle attività e dei servizi compresi nel servizio base è determinata, per ciascun comune, in sede di deliberazione tariffaria. Di essa viene data evidenza nella relazione che correda il Piano Finanziario (nella parte descrittiva del modello gestionale ed organizzativo);

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

b) **servizi extra**: servizi di gestione dei rifiuti eccedenti il servizio base per tipologia (es. servizio verde a domicilio, servizio ingombranti a domicilio) o per quantità e/o frequenza di raccolta (es. maggiori svuotamenti del rifiuto secco residuo rispetto a quelli già conteggiati nel servizio base, contenitori di volumetria maggiore rispetto a quella ordinaria ecc.) che, pur predisposti a beneficio delle generalità delle utenze domestiche e non domestiche, vengono erogati solo previa richiesta di attivazione da parte dell'utenza interessata. Le tariffe relative ai servizi extra sono approvate nell'ambito della Tariffa come specificata all'art. 6 del Regolamento di gestione rifiuti unitario.

c) **servizi straordinari**: servizi di gestione dei rifiuti rivolti a produzioni di rifiuti peculiari (es. circhi, eventi straordinari e/o occasionali) erogati con modalità diverse rispetto a quelle ordinarie di cui alla parte terza del Regolamento di gestione rifiuti unitario. I costi di tali servizi, non preventivabili a priori a causa della loro peculiarità e straordinarietà, sono coperti tramite un'apposita Tariffa determinata secondo il criterio della copertura integrale dei costi.

3.3. Il Consiglio di Bacino si riserva inoltre la facoltà di affidare alla Società incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di attività di studio, progettazione, consulenza ed assistenza comunque riguardanti le tematiche ambientali. [

3.4. Nel corso della durata contrattuale, il Consiglio di Bacino si riserva la facoltà di attivare ulteriori servizi ovvero di pattuire la modifica sostanziale delle modalità di erogazione: in tali ipotesi si osserveranno le prescrizioni del successivo articolo 31. Fermo quanto sopra, le Parti danno sin d'ora atto delle seguenti variazioni programmate, del Perimetro Gestionale e Amministrativo, nel corso del periodo di affidamento. Dal 2025 saranno inclusi nel perimetro dei servizi erogati, a conclusione del periodo di salvaguardia deliberato, i servizi integrati nei comuni di Marostica, Colceresa, Pianezze, Saccolongo.

3.5. Il Consiglio di Bacino si riserva, altresì, la facoltà di modificare o integrare singole clausole del presente Contratto per sopravvenute ragioni di interesse pubblico: in tal caso, si procederà alla sottoscrizione di specifiche appendici contrattuali.

3.6 Il Servizio sarà svolto dal Gestore nel Bacino Brenta, e segnatamente all'interno del seguente perimetro amministrativo (il **Perimetro Amministrativo**): Asiago, Bassano del Grappa, Borgoricco, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cartigliano, Cassola, Cervarese Santa Croce,

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

Cittadella, Colceresa, Curtarolo, Enego, Fontaniva, Foza, Galliera Veneta, Gallio, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Limena, Loreggia, Lusiana Conco, Marostica, Massanzago, Mestrino, Montegrotto Terme, Mussolente, Nove, , Pianezze, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Pove del Grappa, Pozzoleone, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Saonara, Schiavon, Selvazzano Dentro, Solagna, Teolo, Tezze sul Brenta, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Valbrenta, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero. Detto perimetro tiene conto degli affidamenti a gestori diversi da ETRA che sono salvaguardati fino alla naturale scadenza e, comunque, non oltre il 31/12/2024.

L'elenco esaustivo delle attività erogate in ciascun comune viene declinato annualmente nel Piano Annuale delle Attività, di cui si allega al presente atto lo schema riepilogativo.

3.7 Per il perseguimento delle finalità di cui sub 3.1 che precede, ambo le Parti si obbligano ad ottemperare agli obblighi di cui al presente Contratto, ed in particolare:

- **(A) il Consiglio, da un lato, si obbliga a:** (i) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica; (ii) predisporre, coerentemente con i tempi previsti, il piano economico-finanziario; (iii) approvare tempestivamente tutti gli atti di propria competenza, sulla base di istruttorie appropriate svolte anche con il coinvolgimento in contraddittorio del Gestore, per permettere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del Contratto, e; (iv) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario;

- **il Gestore, dall'altro, si obbliga a:** (i) garantire la gestione del Servizio, a fronte del quale percepisce il relativo corrispettivo tariffario, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dal Consiglio di Bacino, in attuazione della normativa vigente; (ii); realizzare gli obiettivi previsti dal Consiglio di Bacino (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti; (iii) intervenire nell'ambito delle

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

procedure partecipate di cui al precedente punto (A)(i) del presente comma 7, fornendo al Consiglio di Bacino tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore vigente*, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione, e; (iv) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del Contratto

Articolo 4 - Regime giuridico per la gestione del servizio e natura dello stesso

4.1. Le Parti danno atto che, giusta delibera del Consiglio di Bacino n. 15/2021, il regime giuridico prescelto per la gestione del Servizio è quello dell'*in house providing*, per le motivazioni espresse nella predetta delibera nonché visti gli esiti positivi dell'istruttoria condotta dal Consiglio medesimo, per come riportati nella Relazione Istruttoria ex art. 34.

4.2 Le attività oggetto del presente Contratto costituiscono ad ogni effetto di legge servizio pubblico universale ed essenziale e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, fatta eccezione per i casi di forza maggiore. La loro interruzione ingiustificata, pertanto, è circostanza atta a configurare le ipotesi di reato di cui agli artt. 331 e 340 del Codice Penale.

Articolo 5 – Durata

5.1. L'affidamento del Servizio disciplinato dal presente Contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 203, co. 2, lettera c), del Testo Unico Ambientale e tenuto conto degli investimenti previsti dal Piano Industriale, ha durata di 15 anni e quindi fino al 31/12/2037.

5.2. Fermo quanto previsto al comma 1 che precede, al fine espresso di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la continuità del Servizio e la qualità delle prestazioni erogate, nel rispetto della regola posta dall'art. 18, paragrafo 2, della Direttiva 2014/UE/23, le Parti espressamente prevedono che la durata del Contratto, e dunque dell'affidamento del Servizio medesimo ad ETRA, possa essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore vigente* e comunque entro i limiti previsti dalla normativa *pro tempore vigente*, qualora si verificino le seguenti condizioni: (i) nuove o ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un aumento della popolazione servita a seguito (ad esempio) di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dello spettro dei servizi forniti, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 138/2011 ; (ii) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro*

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

tempore vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento; (iii) necessità di garantire la ordinata ed efficace conclusione di investimenti strategici, già avviati dal Gestore. In tali ipotesi, la l'estensione della durata dovrà essere disposta con atto scritto firmato da ambo le Parti, che andrà a formare parte integrante e sostanziale del Contratto, e il Servizio sarà reso dal Gestore agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto medesimo.

5.3 Alla scadenza del Contratto, il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del Servizio e, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli *standard* minimi del servizio pubblico locale, agli stessi termini e condizioni disciplinati nel presente Contratto fino all'effettivo subentro del nuovo gestore.

5.5. Al cessare per qualsiasi causa del presente Contratto, il Gestore è tenuto a comunicare al Consiglio di Bacino, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, commi 6 e 7, del decreto legge n. 1/2012 e dalle altre norme vigenti in materia, tutti i dati relativi al Servizio necessari per il nuovo affidamento dello stesso.

Articolo 6 – Aggiornamento del PEF e Piano annuale delle attività (P.A.A.)

6.1. Il PEF deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati. Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il PEF nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'ARERA e per tutta la durata residua dell'affidamento.

6.2. Ai fini dell'aggiornamento del PEF, il Gestore predispone e presenta al Consiglio di Bacino, almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per l'approvazione del PEF aggiornato, la proposta di piano annuale delle attività (**P.A.A.**) a valere per l'anno successivo, conforme ai contenuti del Piano. Il Gestore può richiedere la modifica di tale termine per motivate esigenze non a lui imputabili. All'uopo le Parti prevedono che – con riguardo al primo anno di erogazione del Servizio da parte del Gestore (di seguito, il **Primo Anno di Gestione**): (i) il Gestore medesimo, tenuto conto di quanto già in generale previsto nel Piano, invierà al Consiglio, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla formalizzazione del presente Contratto, la proposta di P.A.A. per il Primo Anno di Gestione, al fine di definire, con maggiore dettaglio rispetto a quanto già previsto nel Piano, gli aspetti indicati nel successivo comma 3 del presente articolo, nonché allo scopo di aggiornare i dati economico-finanziari di cui al

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

PEF tenuto conto di quanto intervenuto nel periodo decorrente dalla sua redazione/approvazione e l'affidamento alla Società del Servizio, e; (ii) il Bacino, entro i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi, salva la necessità di ricevere eventuali chiarimenti e/o integrazioni, accertata la coerenza tecnica ed economica della proposta di P.A.A, lo approverà. Il P.A.A. afferente al Primo Anno di Gestione è considerato elemento attuativo del presente Contratto.

6.3. L'obbligo di predisporre e presentare la proposta di P.A.A. è in capo al Gestore per ciascuna delle annualità di validità del presente Contratto.

6.4. Il P.A.A., in conformità alle prescrizioni contenute nel Piano, costituisce un documento di maggior dettaglio rispetto alla descrizione dei servizi e degli *standard* contenuti nel Piano medesimo, oppure – a seguito di mutati scenari- il documento con cui sono declinate eventuali modifiche ai servizi e/o agli interventi di cui al citato Piano, e contiene in particolare:

- l'indicazione delle quantità dei vari servizi nei singoli Comuni e delle modalità attuative per l'anno a cui si riferisce ed il costo complessivo;
- l'indicazione di eventuali scostamenti, anche sostanziali, rispetto alle previsioni del Piano;
- la quantificazione economico-finanziario dell'impatto di tali scostamenti rispetto alle previsioni del Piano.

6.5. Il P.A.A. si compone di due sezioni, una relativa ai servizi ed una relativa agli investimenti: nella sezione relativa ai servizi sono indicati anche gli eventuali servizi a misura programmabili di livello comunale.

6.6. Il Consiglio di Bacino, previa condivisione con le singole Amministrazioni richiedenti l'attivazione di servizi a misura programmabili, accerta la coerenza tecnica ed economica della proposta di P.A.A e lo approva entro i termini previsti dagli atti di regolazione *pro tempore* vigenti per l'approvazione del PEF. Si precisa che le richieste di variazioni e/o modifiche dei servizi dovranno pervenire al Gestore entro il 30.11 dell'anno precedente l'approvazione del rispettivo P.A.A., in modo da essere recepite nel P.A.A. medesimo;

6.7. Il Consiglio di Bacino, anche su richiesta dei Comuni, ha facoltà di richiedere, con preavviso di 30 (trenta) giorni, al Gestore varianti non sostanziali ai servizi (es. una diversa zona da spazzare) che non incidano nel quadro economico del P.A.A. approvato, fermo il diritto del Gestore a motivare l'eventuale impossibilità ad accettare l'esecuzione di tali varianti.

6.8 In ogni caso, il Consiglio di Bacino assicura che l'aggiornamento del PEF, effettuato ai sensi di quanto previsto nei precedenti commi, consenta di

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO

Art. 7 – Principi generali per l'erogazione dei servizi

7.1. Il Gestore provvede all'erogazione del Servizio nell'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, nazionali e locali, in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle previsioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati, con particolare riguardo a quelle di cui alla Carta della Qualità.

7.2. Il Gestore è inoltre tenuto all'osservanza degli indirizzi generali emanati dal Consiglio di Bacino in attuazione del Programma d'Ambito e/o nell'esercizio delle sue competenze di regolazione locale del Servizio.

Rientrano in particolare nei poteri di direttiva del Consiglio di Bacino:

- a) l'approvazione delle modalità operative di erogazione del Servizio alternative rispetto alle direttive del Programma d'Ambito;
- b) l'approvazione dei criteri di riparto del costo del Servizio a livello comunale proposti dal Gestore in conformità ai principi del Programma d'Ambito;
- c) l'approvazione dei criteri di imputazione nelle tariffe di ciascun Comune dei costi relativi a servizi extra di perimetro comunale e gli eventuali maggiori oneri conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 9, tenendo comunque conto del raggiungimento o meno a livello comunale dei predetti obiettivi ed in ragione delle quantità imputabili a ciascun Comune;
- d) l'approvazione e l'eventuale aggiornamento degli impianti strategici del Programma d'Ambito;
- e) gli indirizzi generali per la gestione di tali impianti, anche in gestione post operativa.

7.3. Il Gestore s'impegna, altresì, a uniformare l'erogazione del Servizio ai seguenti principi generali:

- a) universalità: il Gestore ha l'obbligo di fornire il servizio alla universalità degli utenti interessati, in condizioni di non discriminazione e parità di trattamento;
- b) uguaglianza: l'attività del Gestore e l'erogazione del Servizio devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza e la parità di trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

discriminazione. In particolare il Gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del Servizio alle esigenze degli utenti disabili;

c) imparzialità: il Gestore si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità; continuità: il Gestore garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;

d) partecipazione: il Gestore predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione, in coerenza con il sistema di comunicazione del Consiglio di Bacino;

e) informazione: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del Gestore che lo riguardano. A tal fine il Gestore osserva la vigente normativa sul procedimento amministrativo e, in particolare, è tenuto a consentire l'accesso ai documenti amministrativi nei modi e tempi di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. ed altre leggi di riferimento in materia;

f) efficienza ed efficacia: il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. Il Gestore adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi;

g) sostenibilità ambientale: l'organizzazione del servizio pubblico persegue l'obiettivo di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri;

h) tipicità dei procedimenti di individuazione dei contraenti: il Gestore applicherà per le materie oggetto del presente contratto i procedimenti di individuazione dei contraenti previsti dalla normativa vigente in osservanza al principio di trasparenza e concorrenza.

Articolo 8 – Obblighi e responsabilità del Gestore

8.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Gestore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dal Consiglio di Bacino;

b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti con la firma del presente Contratto;

b) realizzare gli interventi indicati nel Piano, per come dettagliate nei P.A.A., per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

all'intero periodo di affidamento;

c) trasmettere al Consiglio gli aggiornamenti al PEF, mediante la redazione dei P.A.A., ed in particolare le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;

d) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativo eventualmente stabiliti dal Consiglio;

e) attuare le modalità di rendicontazione della gestione previste dalla normativa vigente;

f) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dall'ARERA e/o nel presente Contratto;

g) in generale, rispettare le disposizioni normative primarie e secondarie, nazionali e regionali e locali, gli atti di pianificazione nazionale, regionale e di bacino, nonché gli atti di regolazione di ARERA;

h) dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Bacino del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni iniziativa, nei limiti delle proprie possibilità, per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Consiglio di Bacino;

i) raggiungere gli obiettivi quali-quantitativi previsti dal Piano regionale rifiuti e dalla programmazione d'Ambito, in conformità alle modalità di svolgimento ed efficientamento del Servizio indicate nei P.A.A. e dunque nel Piano, nonché nella regolamentazione emanata da ARERA;

j) in particolare, rispettare i criteri ambientali minimi e/o premianti vigenti, come da ultimo approvati con decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23.06.2022 e pubblicati in G.U. del 5.08.2022 (**CAM**)

k) restituire al Consiglio di Bacino e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al Servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

l) proseguire nella gestione del Servizio fino al subentro del nuovo gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dal presente Contratto;

m) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente Contratto;

n) pagare le penali e dare esecuzione alle eventuali sanzioni;

o) utilizzare le banche dati fornite dai Comuni (ad es. su popolazione, aziende,

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

immobili, cartografie) ed a tenerle aggiornate per la parte di propria competenza;

p) collaborare con il Consiglio di Bacino e/o con i Comuni del Bacino ai fini dell'acquisizione di eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del Servizio da destinare a investimenti produttivi: in particolare, il Gestore s'impegna a fornire tutta la documentazione necessaria e idonea a tali fini, nonché ad assistere il Consiglio di Bacino e/o i Comuni del Bacino in sede di presentazione delle relative domande;

q) versare il contributo di funzionamento dell'Ente d'ambito, nella misura annuale stabilita, in 3 rate quadrimestrali anticipate;

8.2. Il Gestore, sin d'ora, indica nel Procuratore e Dirigente dell'Area Servizi Ambientali Integrati di ETRA, o nel soggetto da quest'ultimo successivamente designato e comunicato per iscritto al Consiglio, il "*Responsabile Esecutivo del Contratto*". Il Gestore comunica altresì al Consiglio di bacino il nominativo dei referenti operativi dei vari servizi (raccolta, impianti ecc.) ed ogni successiva loro modifica.

8.3. Le Parti indicheranno le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

Art. 9 – Obiettivi ambientali

9.1. Il Gestore è tenuto a mettere in atto tutti gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi ambientali, in particolare quelli di raccolta differenziata, di produzione di rifiuti totale *pro capite* e di produzione di rifiuto residuo, secondo le modalità ed i tempi indicati nei P.A.A. annuali e dunque nel Piano. Segnatamente:

A. Raccolta Differenziata: obiettivo >83% entro il 2030;

B. Riduzione della produzione di rifiuto urbano residuo: obiettivo <80 kg/ab*anno entro il 2030

9.2. Il Gestore, per ciascun anno contrattuale, è obbligato:

- a caricare i dati mensili su base comunale di produzione rifiuti e gestione impianti sul portale ORSO della Regione Veneto, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa regionale di riferimento e/o dalle autorizzazioni degli impianti;

- il caricamento dei dati relativi a ciascun anno solare dovrà essere completato dal Gestore entro il 28 febbraio dell'anno successivo ovvero secondo e disposizioni attuative vigenti.

9.3. Per quanto riguarda i dati di produzione rifiuti, il caricamento di cui sopra riveste valenza di verifica del *trend*, rimanendo il dato certificato

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

dall'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'ARPAV quello su cui valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 10 – Avvio a recupero frazioni differenziate

10.1. Il Gestore avvia a recupero i rifiuti urbani oggetto del presente Contratto perseguendo il massimo tasso di riciclo possibile nel rispetto delle norme vigenti e destinando allo smaltimento solo le frazioni di rifiuto urbano residuo o di scarto, in conformità alle previsioni del P.A.A. annuale e dunque del Piano. In tale attività il Gestore persegue la massima valorizzazione in termini economici dei suddetti rifiuti attuando ogni iniziativa finalizzata al miglioramento degli *standard* di qualità merceologica delle frazioni di rifiuto differenziato e privilegiando scelte idonee a garantire stabilità nel tempo al livello di ricavi percepiti.

10.2. A tal fine il Gestore potrà optare tra l'adesione ai sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore (es. sistema ANCI-CONAI, il sistema ANCI-CdC RAEE ecc.) ovvero alla cessione sul libero mercato: il Consiglio di Bacino rilascia pertanto al Gestore le deleghe previste dall'Accordo ANCI-CONAI e/o da altri accordi analoghi.

10.3. Il Gestore, su richiesta del Consiglio di Bacino, comunica tempestivamente al Consiglio di Bacino gli accordi relativi alla cessione dei rifiuti sottoscritti, trasmettendo copia delle Convenzioni locali e/o dei contratti stipulati, rispettivamente, coi Consorzi del sistema Conai (compresa l'eventuale cessione di sub deleghe) ovvero con gli acquirenti del libero mercato.

10.4. Il Gestore trasmette i dati analitici relativi alle quantità, alla qualità ed agli importi annuali dei contributi e/o dei ricavi incassati per i rifiuti ceduti entro e non oltre la fine del mese di aprile dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata del Consiglio di bacino.

Art. 11 - Raccolta e avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati

11.1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative alle quantità, ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di recupero e/o smaltimento di destinazione, secondo quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, dal P.A.A. annuale e dunque dal Piano e dal Programma d'Ambito, nonché dagli altri soggetti pubblici eventualmente competenti, *ratione temporis* vigenti.

11.2. Il Gestore è tenuto al rispetto dell'allocazione dei flussi di rifiuto indifferenziato a trattamento ed a smaltimento così come contenuta nel P.A.A.

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

e dunque nel Piano, perseguendo comunque il massimo recupero di materia e/o di energia.

11.3. Il Gestore è altresì obbligato a fornire al Consiglio di Bacino i dati relativi ai quantitativi raccolti e avviati al trattamento (smaltimento e recupero), nonché i costi sostenuti entro e non oltre il mese di aprile dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata del Consiglio di bacino.

Art. 12 – Servizi di pulizia del territorio

12.1. Il Gestore è obbligato a svolgere le attività di pulizia del territorio (spazzamento, svuotamento cestini, netturbino di quartiere, mantenimento e decoro), secondo quanto previsto dal P.A.A. annuale e dunque dal Piano, fermo il rispetto delle norme vigenti in relazione alle caratteristiche di ciascuna tipologia di servizio.

Art. 13 – Gestione degli impianti

13.1. Il Gestore è obbligato a svolgere le attività di progettazione, realizzazione e gestione dell'impiantistica in conformità alle previsioni del P.A.A. annuale e dunque del Piano, fermo il rispetto delle norme vigenti e delle regole di buona tecnica in relazione alle caratteristiche di ciascuna tipologia di servizio.

13.2. Rientra nell'attività di gestione degli impianti e costituisce attività di servizio pubblico essenziale ad ogni effetto di legge anche la gestione *post mortem* delle discariche già indicate nel Piano ed eventuali nuove istanze previa specifica indicazione del Consiglio Bacino che verifica la competenza e la sostenibilità economico finanziaria.

Art. 14 - Affidamenti a terzi

14.1. Nel rispetto delle previsioni del Programma d'Ambito, del Piano e dei limiti consentiti dal modello *in house providing*, il Gestore può affidare, e a tanto sin d'ora il Consiglio acconsente, l'esecuzione di attività operative a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari. E' in ogni caso vietato il sub-affidamento dell'intero Servizio a terzi.

14.2. Il Gestore resta comunque unico responsabile per l'esatta e puntuale erogazione del Servizio.

Articolo 15 – Obblighi in materia di qualità e trasparenza. La Carta di qualità dei servizi

15.1. Il Gestore, in ossequio alla disciplina dell'articolo 2, comma 461 della L.244/2007 (finanziaria 2008), si impegna a promuovere e rispettare la Carta della Qualità, approvata dal Consiglio di Bacino, nonché a pubblicizzarla mediante pubblicazione della stessa nel proprio sito *internet*.

15.2. La Carta della Qualità ha, infatti, lo scopo di informare in modo esaustivo

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

i cittadini sulle prestazioni erogate dal Gestore in esecuzione del Contratto, attraverso contenuti specifici e chiari, precisi e completi, e di determinare le procedure per un'adeguata considerazione dei reclami degli utenti, comprese le procedure per gli indennizzi e i rimborsi, anche automatici, in caso di inadempimenti da parte del Gestore.

15.3. La Carta della Qualità è vincolante per il Gestore in tutte le sue parti ivi incluse quelle contenenti indennizzi a favore dell'utenza.

15.4. E' impegno del Gestore attivare piani di miglioramento della qualità dei servizi volti al progressivo miglioramento del posizionamento previsto da ARERA.

15.5. Il Gestore è tenuto ad aggiornare la Carta della Qualità, su richiesta del Consiglio di Bacino ovvero in esecuzione di obblighi derivanti da sopravvenute disposizioni normative e/o regolatorie.

.

15.6. Il Gestore svolge il Servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente

Art. 16 - Sicurezza e salute nello svolgimento del Servizio

16.1. Il Gestore è obbligato al rispetto di tutti gli obblighi normativi vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

16.2. I dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti sono trasmessi dal Gestore al Consiglio di Bacino periodicamente e comunque ogni volta che il Consiglio ne faccia richiesta. Sono altresì trasmesse le evidenze di eventuali violazioni o sanzioni applicate al Gestore relative alle norme ambientali.

16.3. Il Gestore è, altresì, tenuto a osservare la normativa antincendio degli impianti e di vigilanza degli stessi.

Art. 17 - Certificazione di Qualità

17.1. Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 9001 o equivalente, il proprio sistema di gestione della sicurezza certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 45001 o equivalente, nonché a proseguire con l'estensione a tutti i siti ed attività di competenza del proprio sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 14001 o, in alternativa, secondo il regolamento EMAS o equivalenti.

17.2. Il Gestore è tenuto, altresì a consentire al Consiglio di Bacino l'accesso alla documentazione del Sistema Qualità e Ambiente aziendale per le parti

relative all'erogazione del Servizio.

Art. 18 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

18.1. Il Gestore, nell'espletamento delle attività affidategli, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi nonché a trattare i dati personali, di cui venga a conoscenza, in conformità ai principi previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – **GDPR**) e dal D. Lgs 196/2003 e ss.mm e ii., nonché dai Provvedimenti emessi dall'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali (di seguito, la "**Normativa Privacy**").

18.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del GDPR, il Gestore ricopre il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali conferiti dal Consiglio di Bacino, in relazione alle attività connesse e strumentali allo svolgimento del Servizio.

18.3 I dati personali conferiti dal Consiglio saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Collaboratori e dai propri Dipendenti autorizzati al trattamento, secondo i principi di cui alla "Normativa Privacy" e, a tale scopo, il Titolare del trattamento si impegna ad adottare ogni misura di sicurezza tecnica ed organizzativa, ai sensi dell'art. 32 GDPR, necessaria ed adeguata a garantirne il rispetto.

18.4. Le Parti provvederanno, con successivi e distinti atti, alla formalizzazione degli atti di nomina di rispettiva competenza, previsti dalla predetta normativa, fermo che il Consiglio di Bacino sin d'ora prende atto del fatto che il Gestore ha già provveduto alla nomina del proprio DPO, in ossequio a quanto previsto nel T.U. Privacy.

Articolo 19 - Impegni del Consiglio di Bacino

19.1. Il Consiglio di Bacino s'impegna a cooperare con il Gestore e, in particolare, a:

(i) adottare nei termini previsti tutti i provvedimenti e ad assumere tutti gli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente, che rientrino nelle proprie competenze, al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione del Servizio;

(ii) adempiere a tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto, al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del Servizio.

19.2. Tale impegno di cooperazione riguarda in particolare:

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

- a) l'individuazione di strategie e condizioni di erogazione dei singoli servizi a livello di Bacino volte a garantire omogeneità e parità nell'accesso al Servizio ed a perseguire una maggiore efficacia ed efficienza;
- b) la richiesta formale ai Comuni di mettere tempestivamente a disposizione del Gestore le banche dati necessarie per la messa a regime e la gestione del Servizio e, successivamente, a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate;
- c) l'informare con congruo anticipo il Gestore in ordine a eventuali modifiche del Regolamento e degli altri eventuali regolamenti di competenza del Consiglio di Bacino che possano incidere sull'erogazione di uno o più servizi affidati;
- d) l'individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del Servizio.

19.3 Inoltre, il Consiglio si obbliga:

- ad adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente Contratto ed a garantire al Gestore le condizioni economiche, finanziarie e tecniche per la erogazione e la qualità del Servizio;
- compiere tutti gli atti e le attività propedeutiche e necessarie al tempestivo aggiornamento della tariffa da applicare agli utenti nonché a garantire l'equilibrio o il ri-equilibrio economico-finanziario del Gestore;
- intraprendere ogni iniziativa utile, anche di sensibilizzazione, volta ad ottenere il rispetto da parte degli utenti di quanto previsto nel Regolamento e nei contratti sottoscritti dagli utenti medesimi con il Gestore;
- supportare il ed a collaborare con il Gestore nei rapporti e nelle interlocuzioni con l'ARERA, con i Comuni dell'ATO Brenta, con altre autorità pubbliche ed agenzie, nonché con eventuali altri gestori dei servizi ambientali operanti nella Regione Veneto;
- adottare tempestivamente tutti gli atti opportuni e necessari a consentire al Gestore il puntuale svolgimento del Servizio e la realizzazione degli investimenti ad esso funzionali, come a titolo esemplificativo e non esaustivo: rilascio di pareri e/o autorizzazioni e/o titoli ablativi, etc ...;
- richiedere, ove a tanto sia *ex lege* competente, gli eventuali contributi e/o finanziamenti europei, nazionali e/o regionali da destinare poi al Gestore per la realizzazione di interventi funzionali al miglioramento del Servizio;
- a collaborare per la stipulazione degli, o - qualora necessario - a stipulare direttamente gli accordi con i gestori degli impianti minimi regionali, così come determinati dalla DGRV n. 35/2022. Nell'ipotesi di stipulazione diretta ad opera

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

del Consiglio, quest'ultimo si obbliga altresì a comunicare tempestivamente al Gestore tali accordi.

CAPO III

BENI STRUMENTALI AL SERVIZIO

Art. 20 - Beni strumentali al Servizio

20.1. Il Gestore espleta il Servizio avvalendosi di due categorie di beni:

- a) beni per loro natura strumentali al Servizio;
- b) beni per destinazione strumentali al Servizio, attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale.

20.2. Appartengono alla categoria a) di cui al comma 1, quei beni mobili ed immobili che per loro natura sono funzionalmente connessi all'esercizio del servizio pubblico, quali, a titolo meramente esemplificativo, impianti, attrezzature, cassonetti, contenitori e mezzi, ubicati nel Bacino. Si considerano altresì appartenenti a questa categoria i Centri di Raccolta.

20.3. Appartengono alla categoria b) di cui al comma 1, i beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale quali, a titolo meramente esemplificativo, sedi amministrative, uffici e relativo mobilio, aree di deposito, ed ogni dotazione informatica, hardware e software.

20.4. Il Gestore è tenuto ad utilizzare esclusivamente beni adeguati e conformi alla normativa ed agli *standard* individuati per l'espletamento del Servizio, anche con l'obiettivo di costituire un parco mezzi adibiti al Servizio a basso impatto ambientale.

Articolo 21 - Gestione dei beni strumentali

21.1. La gestione dei beni strumentali al Servizio, rientra tra le attività ricomprese nel Servizio medesimo ed il Gestore è responsabile della loro gestione.

21.2. Per gestione si intende il mantenimento in perfetta efficienza degli stessi, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di essere sempre nella condizione di essere funzionali al Servizio.

21.3. Il Gestore è, altresì, obbligato ad adeguare i predetti beni strumentali alle normative tecniche e di sicurezza vigenti *ratione temporis* nel corso dell'affidamento.

21.4. Gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni strumentali mobili, ivi compresi quelli posizionati all'interno dei Centri di Raccolta, e gli interventi di manutenzione ordinaria dei Centri di Raccolta, sono ad onere e cura del Gestore ed i relativi costi sono compresi corrispettivo dei servizi base. Sono ricompresi nel canone dei servizi base anche gli interventi di manutenzione

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

straordinaria, a condizione che essi - per quantità e qualità - non risultino comportino costi di esecuzione significativamente elevati. In tale ultima ipotesi, il Gestore avrà l'onere di rendicontare tali maggiori esborsi non coperti dal canone base e di inserirli nel primo P.A.A. annuale di riferimento, affinché essi vengano considerati nella predisposizione del PEF per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione. Parimenti sono ad onere e cura del Gestore interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti i beni immobili di cui all'art. 20.1. lettera b) e sui beni immobili di cui all'art. 20.1. lettera a) indicati nel P.I., fermo il meccanismo della copertura e rendicontazione dei costi di cui al capoverso precedente

21.5. Il Gestore terrà sollevati e indenni il Consiglio di Bacino ed i Comuni del Bacino, nonché il personale ed i collaboratori di tali Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità, direttamente imputabile a suo dolo o colpa grave, connessa con lo svolgimento del Servizio e/o con l'utilizzo dei beni strumentali da parte del Gestore stesso

Art. 22 - Inventario dei beni

22.1. Il Gestore è obbligato a redigere e mantenere aggiornato, con cedenza annuale, l'inventario dei beni strumentali al Servizio, da classificare in: (i) beni strumentali di sua proprietà, con separata evidenza di quelli acquisiti dal gestore uscente (di seguito, i **Beni del Gestore**), e; (ii) beni strumentali di terzi (come ad es. i beni di proprietà dei Comuni) (di seguito, i **Beni dei Terzi**) (di seguito, l'**Inventario**).

22.2. Tale inventario dovrà essere trasmesso al Consiglio di Bacino, oltre che alla scadenza dell'affidamento come previsto nell'art. 32 che segue, contestualmente alla presentazione del Piano Annuale delle Attività, per l'intera durata del presente Contratto e dovrà riferirsi alla situazione al 31/12 dell'anno precedente.

22.3 Alla scadenza dell'affidamento, i Beni dei Terzi dovranno essere riconsegnati dal Gestore in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, mentre i Beni del Gestore ceduti al gestore entrante, giusta quanto previsto al successivo art. 32, dovranno esser oggetto di valorizzazione in base a quanto previsto dalla normativa e dalla regolazione *pro tempore* vigente.

22.4 Fermo quanto sopra, anche ai fini di quanto previsto all'art. 32 che segue, le Parti espressamente stabiliscono che – con riguardo alle opere ed ai beni strumentali non totalmente ammortizzati alla scadenza dell'affidamento – ove non si addivenga ad un nuovo affidamento *in house providing* in favore del

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

Gestore, il Gestore medesimo avrà diritto ad un indennizzo pari al valore residuo degli stessi a carico del gestore subentrante.

CAPO IV - CONDIZIONI ECONOMICHE

Articolo 23 – DEFINIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

23.1. Ferme le previsioni di cui all’art. 25, il Gestore con la sottoscrizione del presente Contratto dà atto che l’offerta economica contenuta nel Piano, da intendersi qui richiamata e trascritta, garantisce l’equilibrio economico finanziario della gestione per l’intera durata contrattuale.

23.2. In ogni caso, le Parti – ciascuna per quanto di propria competenza – si obbligano al raggiungimento ed al mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione, nonché al rispetto dei criteri per la definizione del PEF.

Articolo 24 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E SUO AGGIORNAMENTO

24.1. Il corrispettivo annuo del Gestore sarà determinato con l’applicazione del metodo di calcolo *medio tempore* approvato da ARERA o comunque vigente. Resta inteso tra le Parti che il Gestore procederà all’applicazione della c.d. tariffa corrispettiva a tutti gli utenti del Bacino Brenta, a corretta finalizzazione della Fase Transitoria. I corrispettivi per i servizi erogati sono indicati nei PEF degli esercizi di riferimento.

24.2. In conformità all’offerta economica contenuta nel Piano, il corrispettivo contrattuale per i servizi base erogati nell’intero territorio del Bacino è annualmente confermato e/o adeguato in ragione dei servizi, delle attività e degli investimenti in concreto effettuati in ciascun anno, quali risultanti dal P.A.A.: in caso di piena corrispondenza, sia in termini di servizi che di *standard* che di investimenti, alle previsioni del Piano, il corrispettivo sarà confermato in misura pari all’offerta economica, se risulterà inferiore ai valori determinati nel PEF elaborato con la metodologia tariffaria di ARERA, mentre diversamente si procederà al suo adeguamento tenendo conto dell’impatto economico-finanziario degli scostamenti dei servizi e/o degli investimenti verificatesi nell’anno, dovendo il Consiglio di Bacino garantire per tutta la durata dell’affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l’ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente.

24.3. Per eventuali e occasionali servizi su richiesta delle Amministrazioni comunali o del Consiglio di Bacino, il Gestore percepirà il corrispettivo calcolato sulla base dell’elenco prezzi unitari contenuto nel Prezziario. Tali

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

prezzi unitari di cui al Prezziario sono soggetti ad adeguamento annuo da proporsi in occasione della stesura del P.A.A.

Art. 25 – RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

25.1. Qualora nel corso dell'affidamento, e segnatamente durante il periodo regolatorio, si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta al Consiglio di Bacino istanza di riequilibrio.

25.2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo comma 4 nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

25.3. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

25.4. Le eventuali misure di riequilibrio attivabili, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di Servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;

b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente Contratto.

25.5. Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

25.6. Il Consiglio di Bacino decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

25.7. l'ARERA verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dal Consiglio di Bacino nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.

25.8. Il Gestore può attivare la presente procedura di riequilibrio anche nelle ipotesi di cui ai successivi articoli 30 e 31 se esse determinano il venir meno dell'equilibrio economico finanziario.

Art. 26 - FATTURAZIONE DEL SERVIZIO

26.1. Il Gestore fatturerà il corrispettivo annuale agli utenti del Bacino applicando le tariffe all'utenza preventivamente approvate dal Consiglio di Bacino, secondo le modalità ed i tempi consentiti dalle norme di legge, dalla regolazione ARERA e dal Regolamento.

CAPO V

GARANZIE E CONTROLLI

Articolo 27 – Responsabilità e garanzie

27.1. Il Gestore è responsabile di ogni danno, ad esso direttamente imputabile, prodotto nell'espletamento del Servizio, con esonero da ogni responsabilità a carico del Consiglio di Bacino

27.2. Ai fini di cui al precedente comma 1, il Gestore stipula idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, nonché per la protezione dei beni strumentali all'esecuzione del Servizio contro i rischi di calamità naturali (di seguito, le **Polizze**).

27.3. Il massimale delle Polizze dovrà assicurare la più ampia copertura possibile, salvi gli specifici sottolimiti imposti dal settore assicurativo e ferme quelle che sono le condizioni assicurative e le strategie di assunzione del rischio, afferenti in particolare al settore ambiente, tempo per tempo offerte dal mercato, non dipendenti dalla volontà del Gestore.

27.4. Le Polizze dovranno garantire la copertura del danno ininterrottamente per l'intera durata del presente Contratto.

27.5. Le Polizze dovranno essere consegnate, su richiesta del Consiglio di Bacino, al Consiglio medesimo, fermo che quelle già stipulate che saranno consegnate alla data di perfezionamento del presente Contratto.

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

27.6. La mancata stipula delle Polizze ed eventuali loro interruzioni saranno causa di risoluzione del Contratto, secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 29.

27.7. Il Gestore è inoltre tenuto a stipulare tutte le ulteriori assicurazioni obbligatorie per legge e per provvedimenti delle Autorità competenti in materia (Regione, Provincia, ecc.).

27.8. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto, il Gestore rilascerà altresì garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo di 1.000.000,00 € (Euro un milione, zero zero). Tale garanzia è stata valutata congrua dal Consiglio e, in tale misura, dovrà esser mantenuta ferma per tutta la durata dell'affidamento.

27.9. Il Gestore si impegna a dare comunicazione al Consiglio di Bacino del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

27.10. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del Consiglio di Bacino, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta del Consiglio medesimo, pena la risoluzione del Contratto, dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

27.11. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 28- Attività di controllo

28.1. Spetta al Consiglio di Bacino l'esercizio della funzione di controllo sulla corretta erogazione del Servizio da parte del Gestore, per assicurare il pieno rispetto del Contratto e, per quanto non espressamente previsto dallo stesso, delle previsioni pianificatorie e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

28.2. A tal fine, il Consiglio di Bacino predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati (di seguito, il **Programma dei Controlli**).

28.3. Il Programma di Controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

e comunicati dal Gestore all'ARERA ed al Consiglio di Bacino, anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.

28.4. Nell'ambito dei controlli il Consiglio di Bacino verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del Servizio.

28.5. Il Programma di Controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente

28.6. Fermo quanto previsto ai commi precedenti, il Gestore s'impegna in generale ad offrire al Consiglio di Bacino la massima collaborazione per agevolare ogni forma di controllo e verifica.

28.7. In particolare, il Gestore dovrà:

- a) trasmettere al Consiglio di Bacino, con cadenza almeno annuali e, comunque, a richiesta del Consiglio, *report* periodici, redatti secondo uno schema approvato dal Consiglio di Bacino medesimo ;
- b) consentire sopralluoghi sul territorio oggetto del Servizio;
- c) consentire visite ed ispezioni presso gli impianti e sedi afferenti al Servizio;
- d) consentire indagini e analisi sul Servizio e sulla soddisfazione dell'utenza.

28.8. I *report* di cui alla lettera a) del comma che precede dovranno contenere le informazioni relative a:

- a) quantitativi mensili dei materiali raccolti, distinti per Comune, per ciascuna classe merceologica;
- b) quantitativi mensili di materiali raccolti avviati allo smaltimento o al recupero con indicazione del luogo di destinazione finale;
- c) eventuali cause che abbiano ostacolato o impedito lo svolgimento dei servizi in conformità al P.A.A.;
- d) eventuali cause che abbiano ritardato o impedito uno o più investimenti previsti nel P.A.A.;
- e) andamento dei disservizi, reclami e la loro tipologia.
- f) numerosità delle utenze registrate e qualificazione delle stesse;
- g) informazioni sulle bollettazioni delle diverse tariffe;
- h) andamento degli effettivi incassi, accertamenti di evasione ed elusione, recupero dei crediti delle annualità passate e sugli eventuali crediti divenuti inesigibili.

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

28.6. Il Gestore si obbliga a consentire al personale autorizzato dall’Autorità l’accesso, ai dati delle attività riguardanti la quantità di servizio effettuato, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- le banche dati dei contenitori presenti nei territori di competenza
- la programmazione settimanale dei servizi
- il tipo e la localizzazione dei disservizi
- l'elenco delle segnalazioni effettuate dagli utenti con i tempi e la descrizione delle risposte e/o delle azioni correttive attuate
- i flussi di utenti e rifiuti ai CdR
- i dati di rilevazione dei conferimenti delle utenze, sia per l'utilizzo di contenitori dotati di trasponder, sia per l'accesso con tessera ai contenitori multi utenza
- i percorsi effettivi su cartografia digitalizzata di tutti veicoli utilizzati (compresi quelli di ditte sub-affidatarie) per i servizi di raccolta e di spazzamento e igiene urbana, aggiornati quotidianamente
- l'archivio dei servizi svolti e dei percorsi dei mezzi
- le informazioni previste all'art. 56 del TQRIF

28.7. Il Gestore si obbliga a dotarsi, in tempi brevi ma comunque compatibili con la propria organizzazione, di un sistema *on line* accessibile al Consiglio di Bacino che permetta lo scambio di dette informazioni e il controllo dell'andamento dei servizi.

28.8. Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 3 anni successivi a quello della registrazione.

Articolo 29 – Conseguenze dell’attività di controllo. Procedimento di Contestazione e Penali. Sanzioni.

29.1. L’Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il Programma dei Controlli. La violazione degli obblighi posti a carico del Gestore nel Contratto costituisce inadempimento e comporta l’avvio del seguente procedimento di contestazione.

29.2. Il Consiglio trasmette al Gestore formale lettera di contestazione prevedendo: (i) un congruo termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni lavorativi, per le osservazioni, nonché; (ii) il termine perentorio, non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, salvo urgenze, entro cui il Gestore deve ovviare all’inadempimento (di seguito, il **Termine di Grazia**). La valutazione delle osservazioni del Gestore è rimessa al Consiglio di Bacino.

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

29.3. In caso di mancata produzione delle osservazioni da parte del Gestore entro il termine di cui al comma precedente, ovvero qualora le stesse siano rigettate per accertato dolo o colpa grave imputabile al Gestore, ovvero per il caso di infruttuoso decorso del Termine di Grazia, il Consiglio medesimo procede all'applicazione delle seguenti penali a carico del Gestore medesimo:

Comportamento Atteso	Inadempimento	Penale
Esecuzione degli Interventi annuali previsti nei PEF aggiornati, sulla base dei PAA	Mancata esecuzione, imputabile a dolo o colpa grave del Gestore, di oltre il 50% degli interventi programmati nell'anno di competenza	10.000 €
Continuativa erogazione dei Servizi	Interruzione dei Servizi, imputabile a dolo o colpa grave del Gestore, protrattasi per oltre 7 giorni lavorativi	500€ per ogni giorno di ritardo
Invio semestrale del Report	Report inviato con un ritardo di due mesi	100€ per ogni settimana di ritardo
Raggiungimento degli Obiettivi Ambientali indicati nei P.A.A.	Mancato raggiungimento degli obiettivi, imputabile a dolo o colpa grave del Gestore	500€ per ogni obiettivo non raggiunto

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

In luogo dell'applicazione della penale, il Consiglio di Bacino può disporre l'esecuzione da parte del Gestore di servizi di valore equivalente a quello della penale in concreto definita.

29.4. Il Gestore resta comunque obbligato ad ovviare all'inadempimento rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine indicato dal Consiglio nella lettera di contestazione.

29.6. L'ammontare delle penali sarà detratto dal corrispettivo per il Servizio.

29.7. In caso di ripetute e gravi inadempienze da parte del Gestore agli impegni assunti col presente Contratto, non sanate dal Gestore medesimo nei termini indicati nelle rispettive lettere di contestazione, il Consiglio di Bacino ha facoltà, previa formale e nuova contestazione, di dichiarare la decadenza dall'affidamento.

In ogni caso il presente Contratto si riterrà risolto di diritto qualora: (i) l'importo delle penali, applicate in conseguenza di inadempimenti verificatesi nella medesima annualità, superi cumulativamente il 10% del corrispettivo contrattuale spettante al Gestore nell'annualità predetta, o; (ii) si determini, in capo al Gestore, la perdita dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione e/o per l'erogazione del Servizio.

29.8. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e *standard* di qualità previsti dal presente Contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli *standard* corrispondenti.

29.9. il Consiglio di Bacino comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 29.8, per le successive determinazioni di competenza..

29.10. Le Parti espressamente prevedono che, ove dovesse configurarsi la cessazione anticipata dell'affidamento del Servizio ad ETRA, anche in conseguenza di quanto previsto nel presente articolo (di seguito, la Cessazione Anticipata), il Gestore avrà diritto ad ottenere il valore residuo degli investimenti non ancora ammortizzati alla data della Cessazione Anticipata, nonché in generale il valore dei cespiti trasferiti all'eventuale gestore entrante e il rimborso dei costi operativi non ancora recuperati, determinati sulla base del metodo di calcolo e della normativa *pro tempore* vigente.

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

29.11. Il Consiglio di Bacino è tenuto, infine, a segnalare all’Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

CAPO VI

ADEGUAMENTI E REVISIONI CONTRATTUALI

Articolo 30 – Adeguamento contrattuale per sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari, di pianificazione e di regolazione nazionale

30.1. Il presente Contratto è automaticamente adeguato alle prescrizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- a) norme legislative nazionali e/o regionali e/o regolamentari;
- b) atti amministrativi di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- c) provvedimenti di regolazione dell’ARERA;
- d) modifiche programmate eventualmente indicate nel presente Contratto.

Nell’ipotesi in cui tali modifiche determinino il venir meno dell’equilibrio economico finanziario, il Gestore potrà attivare il procedimento di riequilibrio economico-finanziario di cui al precedente art. 25.

30.2. Fermo quanto sopra, sono comunque ammesse eventuali ulteriori modifiche al presente Contratto, ove concordate non contrastanti con la normativa vigente, negoziate in buona fede e risultanti da atto scritto firmato da ambo le Parti, che andrà a formare parte integrante e sostanziale del Contratto medesimo.

30.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato adeguato ed è conforme allo schema di contratto di servizio-tipo approvato da ARERA con delibera n. 385/2023 e che lo stesso sarà sottoposto a revisione qualora ciò si rendesse necessario per conformarsi alla disciplina in ordine alla natura e struttura dei contratti di servizio, agli *standard* e alla qualità dei servizi, agli strumenti di regolazione e controllo, alle regole tariffarie ed agli strumenti di tutela degli utenti, che dovessero esser introdotti da ARERA.

Articolo 31 – Modifiche contrattuali richieste dal Consiglio di Bacino

31.1. Nel caso in cui il Consiglio di Bacino si avvalga della facoltà di attivare nuovi servizi base, si procederà con la redazione e sottoscrizione di

- a) una specifica appendice contrattuale nella quale si darà atto

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

dell'introduzione e della decorrenza del/i nuovo/i servizio/i e, ove necessario, dell'aggiornamento del corrispettivo;

b) di una scheda tecnica per ciascun nuovo servizio.

31.2. Nel caso in cui il Consiglio di Bacino si avvalga della facoltà di attivare nuovi servizi a richiesta, si procederà:

a) con l'aggiornamento del Prezziario;

b) con la redazione di una scheda tecnica per ciascun nuovo servizio.

31.3. Anche in caso di revisione tecnica di uno o più servizi già previsti si procederà alla redazione di un'appendice contrattuale in cui sarà indicato il contenuto della revisione, la data di decorrenza della stessa e, ove necessario, l'aggiornamento del corrispettivo.

CAPO VII

SUBENTRO NUOVO GESTORE

Articolo 32 – Procedura di Subentro

32.1. Ove il Consiglio di Bacino non intenda procedere ad un nuovo affidamento *in house providing* del Servizio al Gestore: (i) **il Consiglio di Bacino** medesimo è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo gestore almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza naturale del Contratto o, nel caso di cessazione anticipata, entro 3 (tre) mesi dall'avvenuta cessazione, e; (ii) **il Gestore** è tenuto a mettere a disposizione del Consiglio tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente. In particolare, entro i 6 (sei) mesi antecedenti alla scadenza dell'affidamento, il Gestore dovrà inviare al Consiglio di Bacino: (a) l'inventario aggiornato dei beni strumentali, e; (ii) la propria proposta di quantificazione del c.d. valore di subentro calcolato secondo le disposizioni ed i criteri di cui alla normativa *pro tempore* vigente, supportata da tutte le necessarie ed attinenti informazioni, dati e documenti (di seguito, la **Proposta del VS**).

32.2. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione di cui sub 32.1(i)(ii), il Consiglio – verificata preventivamente la rispondenza dei beni strumentali e delle altre dotazioni patrimoniali necessarie alla prosecuzione del Servizio, e pertanto oggetto di riconsegna al Consiglio medesimo (*i.e.* i Beni dei Terzi) ovvero di trasferimento al gestore entrante (*i.e.* i Beni del Gestore) – individua il valore di subentro e lo comunica al Gestore, concedendo ad esso 15 (quindici) giorni lavorativi per presentare proprie osservazioni, qualora il valore di subentro determinato sia inferiore a quello di cui alla Proposta del VS.

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

32.3. Entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma precedente, tenuto conto delle predette osservazioni se inviate, il Consiglio di Bacino, con propria deliberazione, determina in via definitiva il valore di subentro secondo quanto previsto dalla relativa normativa pro tempore vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento (di seguito, la **Delibera del VS**) e trasmette tale delibera ad ARERA, per le verifiche di competenza.

32.4. A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del Servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con il Consiglio di Bacino sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del Gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

32.5. In caso di mancato integrale pagamento del valore di subentro dal gestore entrante al Gestore, nei termini indicati dal Consiglio nella Delibera del VS, il Gestore avrà diritto di proseguire la gestione del Servizio sino al subentro del gestore entrante (di seguito, il **Periodo Transitorio**). Nel Periodo Transitorio, il Gestore potrà svolgere le sole attività di gestione ordinaria e gli eventuali investimenti improcrastinabili, previamente individuati ed indicati dal Consiglio di Bacino, unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi e comunque nel rispetto della normativa vigente e del presente Contratto.

32.6. Se entro la scadenza del Periodo Transitorio il gestore entrante non avrà ancora integralmente pagato al Gestore il valore di subentro, il Consiglio avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dal gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto di servizio.

32.7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del Servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse al Consiglio di Bacino, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del Servizio affidato.

32.8. Alla scadenza dell'affidamento, il Consiglio di Bacino dovrà comunicare all'ARERA tutte le informazioni afferenti all'avvenuta cessazione del rapporto

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

concessorio di cui al presente Contratto ed al nuovo affidatario del Servizio, affinché l'ARERA possa procedere all'aggiornamento dell'anagrafe degli operatori di cui alla Deliberazione 102/2022/R/come del 15.03.2022.

32.9. In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le seguenti penali:

Comportamento Atteso dal Gestore	Comportamento Atteso dal Consiglio di Bacino	Comportamento Atteso dal gestore entrante	Inadempimento	Penali
Tempestivo Invio dei dati e informazioni necessarie alla determinazione del valore di subentro			Ritardato Invio	100€ per ogni giorno di ritardo
	Tempestiva Determinazione e del Valore di Subentro		Ritardata determinazione	100€ per ogni giorno di ritardo
	Avvio Procedura per nuovo affidamento		Mancato Avvio	20.000 €

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

	Servizio			
		Tempestivo Pagamento del Valore di Subentro	Ritardato Pagamento del Valore di Subentro	Interes si Morator i, al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/20 22, decorre nti dalla data in cui il pagam ento avrebb e dovuto essere effettua to al saldo

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 - Attività extraterritoriali

33.1. Il Gestore potrà svolgere attività extraterritoriali e/o servizi diversi dal Servizio, nei limiti consentiti dai principi euro-unitari e nazionali dell'*in house providing*, purché tali attività non pregiudichino in termini economici, finanziari, quantitativi e qualitativi il corretto svolgimento del Servizio e, comunque, nel rispetto della vigente Convenzione per l'esercizio congiunto del controllo analogo.

Art. 34 – Trattamento del personale

34.1. Il gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Art. 35 - Interpretazione ed applicazione del Contratto

35.1. Le Parti si impegnano ad interpretare ed applicare il presente Contratto, ferma la salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario del Gestore, nel modo più favorevole agli utenti in ragione del preminente interesse pubblico sotteso al Servizio ed in considerazione del carattere *in house providing* del Gestore.

Art. 36 - Foro competente

36.1. Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti il presente Contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Vicenza.

36.2. In pendenza del procedimento di cui al precedente comma 1, le Parti si impegnano comunque a dare piena esecuzione al presente Contratto.

Art. 37- Spese contrattuali, di registrazione e tributi

37.1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune ed inerenti il Servizio, ivi comprese le imposte relative ai beni, anche immobili, strumentali al Servizio.

Articolo 38 – Comunicazioni

38.1 Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere inviata, prioritariamente a mezzo posta elettronica certificata, o a mezzo raccomandata A.R. o con posta elettronica ordinaria, ai seguenti recapiti:

Per il Consiglio di Bacino, c.a. Dott.ssa Giuseppina Cristofani

o **Sede:** Bassano del Grappa (VI) c/o Sede Municipale Via Matteotti n.

CONSIGLIO di BACINO BRENTA PER I RIFIUTI
Ente di governo servizio rifiuti urbani

39 - 36061;

o **Pec:** consigliobrentarifiuti@legalmailpa.it;

o **Mail:** antonella.piccolo@consigliobrentarifiuti.it;

Per il Gestore, c.a. Dirigente Area SAI dott. Roberto Parolin:

o **Sede:** Cittadella (PD), Via del Telarolo n. 9 – 35013;

o **Pec:** protocollo@pec.etraspa.it

o **Mail:** r.parolin@etraspa.it **Articolo 39 - Rinvio**

39.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e nei suoi allegati si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Firme

Consiglio di Bacino Brenta

(Presidente/Argenti Antonella) _____

Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA SpA

(il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Flavio Frasson)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., le Parti, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approvano ed accettano espressamente le seguenti clausole:

art. 29 - Conseguenze dell'attività di controllo

art. 30 – Adeguamenti contrattuali per sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari, di pianificazione e di regolazione nazionale;

art. 31 – Modifiche contrattuali richieste dal Consiglio di Bacino

art. 32 – Subentro nuovo gestore

art. 36 – Foro competente

Consiglio di Bacino Brenta

(Presidente/Argenti Antonella) _____

Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA SpA

(il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Flavio Frasson)
